Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 3 febbraio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **33.000** - Semestrale L. **17.400** - Trimestrale L. **9.200** - Un fascicolo L. **150** - Supplementi ordinari: L. **150** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **20.000** - Semestrale L. **12.000** - Trimestrale L. **6.500** - Un fascicolo L. **150** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CDXLIII seduta pubblica, per venerdì 6 febbraio 1976, alle ore 10, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Presidente.

(1355)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **819.**

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, comma quarto, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Viste le deliberazioni con cui il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova nelle adunanze del 5 febbraio, 18 settembre 1974 ha proposto numerose modificazioni alla ripartizione organica dei posti di assistente ordinario, e dei rispettivi titolari, per le cattedre ed insegnamenti della facoltà;

Vista la motivata deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova che nella seduta del 14 luglio 1975 ha rinnovato, motivandole, le precedenti richieste;

Vista la deliberazione del senato accademico dell'Università degli studi di Genova che nell'adunanza del 9 ottobre 1975 ha ribadito le proposte della facoltà di medicina e chirurgia approvandone il merito;

Considerato che le richieste degli organi accademici sono intese ad assicurare una dotazione organica indispensabile all'attività didattica e scientifica degli insegnamenti istituiti a seguito delle « misure urgenti per l'Università » e della ristrutturazione della facoltà di medicina e chirurgia;

Ritenuto pertanto che la proposta modificazione alla ripartizione organica dei posti di assistente ordinario sia determinata dall'esigenza di una più proficua utilizzazione dei posti e dei rispettivi titolari da parte degli istituti clinici anche per fini assistenziali della facoltà;

Considerato che i titolari dei posti interessati alla modificazione organica hanno espresso il proprio consenso al trasferimento;

Viste le dichiarazioni di affinità fra le discipline;

Ritenuta l'opportunità del provvedimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 la ripartizione organica dei posti di assistente ordinario fra le cattedre ed insegnamenti della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova è così modificata:

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 1932, alla cattedra di patologia speciale medica ed occupato dal dott. Gian Carlo Gambaro, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di endocrinologia e patologia costituzionale;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, alla cattedra di clinica medica generale ed occupato dal dott. Mario

Dodero è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di patologia speciale medica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, alla prima cattedra di patologia speciale medica ed occupato dal dottor Antonio Pompei è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra della stessa disciplina;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di clinica medica generale ed occupato dal dott. Mario De Carlo è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di reumatologia;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, alla cattedra di clinica medica generale ed occupato dal dott. Paolo Maria Romano è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di patologia speciale medica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica ed occupato dal dott. Giuseppe Gallo è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di reumatologia;

il posto assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 31, alla prima cattedra di patologia speciale medica ed occupato dal dott. Mario Ravera è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra della stessa disciplina;

il posto assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica ed occupato dal dott. Silvano Accardo è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di reumatologia;

il posto assegnato con decreto ministeriale 28 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 102, alla cattedra di gerontologia ed occupato dal dott. Romano Prando è attribuito, unitamente al titolare, alla terza cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica;

il posto assegnato con decreto ministeriale 28 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 102, alla cattedra di gerontologia ed occupato dal dott. Francesco Astengo è attribuito, unitamente al titolare, alla terza cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica;

il posto assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica ed occupato dal dott. Dialma Azzena è attribuito, unitamente al titolare, alla terza cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica ed occupato dal dott. Ugo Costa è attribuito, unitamente al titolare, alla terza cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1153, alla cattedra di semeiotica medica ed occupato dal dott. Giovanni A. Ponassi è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di semeiotica medica ed occupato dal dott. Guido Celle è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di semeiotica medica ed occupato dal dott. Sergio Berzolla è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di semeiotica medica ed occupato dal dott. Lauro Morra è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed occupato dal dott. Mario Marugo, è attribuito, unitamente al titolare, alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di semeiotica medica ed occupato dal dott. Mario Iannetti è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica ed occupato dal dott. Salvatore Caponetto, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica ed occupato dal dott. Giorgio Ciravegna, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica ed occupato dal dott. Carlo Pastorini, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 1297 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 10 febbraio 1972), posto vacante, alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, è attribuito alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

il posto assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed occupato dal dott. Carlo Abbona, è attribuito, unitamente al titolare, alla terza cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 1932, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica

ed occupato dal dott. Arsenio Negrini, è attribuito, unitamente al titolare, alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed occupato dal dott. Gian Emilio Jacopino, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di gerontologia;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed occupato dal dott. Stefano Bertolini, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di gerontologia;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed occupato dal dott. Aldo Marcenaro è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di gerontologia;

il posto assegnato con decreto ministeriale 28 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 102, alla cattedra di gerontologia ed occupato dal dott. Gianmaria Ghigliotti è attribuito, unitamente al titolare, alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica ed occupato dal dott. Piergiulio Menozzi è attribuito, unitamente al titolare, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967 alla prima cattedra di malattie infettive ed occupato dal dott. Antonio Campelli, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di malattie infettive;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970 alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica ed occupato dal dott. Giuseppe Accarpio è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;

il posto assegnato con decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1970, registro n. 117, foglio n. 354, alla cattedra di cardiochirurgia ed occupato dal dott. Nicola Scopinaro è attribuito, unitamente al titolare, alla prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1975, n. 820.

Estinzione della biblioteca « P. Reginaldo Giuliani », in Cingoli.

N. 820. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la biblioteca « P. Reginaldo Giuliani », in Cingoli (Macerata), viene dichiarata estinta e l'intero patrimonio devoluto al comune di Cingoli perché prosegua nell'espletamento dei compiti istituzionali della disciolta fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 4

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973, registro n. 2, foglio n. 309;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Vicenza presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Risino dott. Benito, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Gennarelli geom. capo Celeste, rappresentante del genio civile;

Dotti cav. Italo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Natale dott. Aldo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Calgaro Lino, Motterle Leone, Canale Nicola, Zocca Pietro, Cervio Natalino, Bagnara Gino e Graziani Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Sanguinetti dott. Angelo, Cimenti dott. Renato, Trevisan Adriana e Cioci cav. Gino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bizzotto dott. Albino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(404)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Latina;

Viste le dimissioni del sig. Armando Jaccarino da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 003566 del 25 agosto 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Marcello Teson in sostituzione del sig. Armando Jaccarino, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Marcello Teson è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Latina in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Armando Jaccarino, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(532)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui viene istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazione e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044 ed in particolare l'art. 2 di tale legge, con cui si stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori di detto Consorzio;

Considerato che dei cennati organi devono far parte i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici in numero rispettivamente di due ed una unità;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1974, n. 13109, con cui il dott. Domenico Cacopardo, primo dirigente dell'A.C., è stato nominato ai termini del citato art. 2 della legge 1549, componente del consiglio di amministrazione del succitato Consorzio per il quadriennio 29 novembre 1974-28 novembre 1978;

Considerato che il dott. Domenico Cacopardo ha chiesto, in data 1° dicembre 1975, di essere sollevato dall'incarico;

Considerato altresì che, in relazione a quanto sopra occorre procedere alla sostituzione del cennato dott. Cacopardo per lo scorcio del quadriennio che verrà a scadere il 28 novembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto fino al 28 novembre 1978 il primo dirigente del genio civile ing. Mario Goretti è nominato, ai termini dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componente del consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici in sostituzione del dott. Domenico Cacopardo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1976

Il Ministro: BUCALOSSI

(1075)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 31 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreto presidenziale 7 aprile 1955, numero 650;

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 1973 concernente la ricostituzione del collegio dei sindaci della Cassa marittima predetta;

Vista la nota n. 8583 in data 11 novembre 1975, con la quale il Ministero della marina mercantile in sostituzione del capitano di fregata Raffaele Cantelmo, nominato proprio rappresentante del collegio sindacale predetto in data 24 maggio 1974, ha designato il capitano di vascello (CP) Antonio Padova;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il capitano di vascello (CP) Antonio Padova è nominato membro del collegio dei sindaci della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente del mare in rappresentanza del Ministero della marina mercantile ed in sostituzione del capitano di fregata Raffaele Cantelmo.

Il capitano Padova rimane in carica per il restante periodo del triennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1028)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Martini & Rossi S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Martini & Rossi S.p.a., in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 255.775 di cui al mod. *B*-Import n. 810388 rilasciato in data 8 ottobre 1975 dalla Banca commerciale italiana per l'importazione di zucchero cristallino di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 16 gennaio 1975 (F.F. 157.220) e 26 maggio 1975 (F.F. 78.700) con un ritardo, quindi, di undici/centoquarantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 810388 dell'8 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 21 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata, limitatamente a F.F. 78.700, da circostanze di natura aziendale e commerciale (accumulo di scorte e crisi commerciale della ditta); per quanto concerne la differenza (F.F. 157.220) il ritardo causato dalla tardiva spedizione della merce da parte della fornitrice, sarà oggetto di altro provvedimento; F.F. 19.885 sono stati restituiti dall'estero e regolarmente negoziati ai sensi della disciplina vigente;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Martini & Rossi S.p.a., in Torino, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5% di F.F. 78.700 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(874)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Azienda foderami Dragoni, in Gallarate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Azienda foderami Dragoni, in Gallarate, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 18.890 di cui al mod. *B*-Import n. 4162394 rilasciato in data 16 aprile 1974 dal Credito varesino, in Gallarate per l'importazione di n. 30 balle di tessuti cot. di origine e provenienza Taiwan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 7 giugno 1974 con un ritardo, quindi, di ventidue giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 493032 del 4 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge nu-

mero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non è comprovata l'asserzione della ditta per la giustificazione del ritardo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Azienda foderami Dragoni, in Gallarate, mediante fidejussione del Credito varesino, in Gallarate nella misura del 5 % di $ USA 18.890 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(868)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mitsui & Co. Italia S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Mitsui & Co. Italia S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 18.313,15 di cui al mod. *B*-Import n. 3027890 rilasciato in data 18 giugno 1973 dalla Banca nazionale del lavoro, in Milano, per l'importazione di partita di cotone misto di origine e provenienza Tailandia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 27 luglio 1973 con un ritardo, quindi, di nove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989601 del 5 agosto 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo nella importazione non costituiscono una esimente e comunque non sono suffragate da alcun elemento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mitsui & Co. Italia, in Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, in Milano nella misura del 5% di $ USA 18.313,15 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(884)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prodotti alimentari G. Arrigoni & C. S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Prodotti alimentari G. Arrigoni & C. S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 135.240,07 di cui al mod. *B*-Import n. 2912828 rilasciato in data 25 novembre 1974 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di tm. 165 di tonno congelato di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna il 29/31 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di trentasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 320744 dell'11 aprile 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo nella importazione non trovano riscontro in alcun elemento probatorio in atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prodotti alimentari G. Arrigoni & C. S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di $ USA 135.240,07 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: De Mita

(889)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lanificio Vittorio Biagioli, in Calenzano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Lanificio Vittorio Biagioli, in Calenzano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.Ol. 140.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3300082 rilasciato in data 18 dicembre 1972 dalla Banca commerciale italiana, in Prato, per l'importazione di n. 36 telai tessili usati più accessori di origine varia e provenienza olandese, del valore complessivo di F.Ol. 500.000;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata entro i termini per F.Ol. 48.540 e per la rimanenza di F.Ol. 91.460 mai importati, per rinuncia da parte dello stesso Lanificio Biagioli;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 950459 del 6 dicembre 1974 e precedenti, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta Lanificio Biagioli con l'istanza del 3 giugno 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da inadempienza della ditta Lanificio Biagioli, la quale ha ritenuto rinunciare all'importazione della residua partita, giustificando la circostanza, con il mutamento intervenuto nel rapporto di cambio, argomentazione questa ultima, in particolare, di natura aziendale e non valida per l'esimente in parola, e tenuto altresì conto che detta rinuncia ha comportato una perdita di F.Ol. 91.460 trattenuta a titolo di penale dalla fornitrice estera e corrispondente cioè alla differenza in essere del mod. *B*-Import n. 3300082;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lanificio Vittorio Biagioli, in Calenzano, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, in Prato nella misura del 5 % di F.Ol. 91.460 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: De Mita

(891)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Silvano Burgassi, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 25.033.984 di cui al mod. *B*-Import n. 2104350 rilasciato in data 15 dicembre 1971 dal Banco di Napoli, in Firenze per l'importazione di tonnetto all'olio di oliva di origine e provenienza Spagna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 17 aprile e 19 novembre 1973 con un ritardo, quindi, di quindici e ventidue mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, rispettivamente per Lit. 6.376.590 e Lit. 18.715.394;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301084 del 20 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 3 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da carenze di spazio nei locali « nazionali » dei Magazzini generali di Firenze e quindi giustificata con argomentazioni di natura aziendale non valide ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze, mediante fidejussione del Banco di Napoli, in Firenze nella misura del 5 % di Lit. 25.091.984 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(895)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Polycolor S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Polycolor S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 24.982.820 di cui al mod. *B*-Import n. 4045883 rilasciato in data 9 luglio 1974 dalla Banca Morgan Vonwiller di Milano per l'importazione di cineprese e proiettori di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova tra l'11 settembre 1974 e il 13 dicembre 1974 con ritardi, quindi, da trentaquattro a centoventisette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, per l'importo parziale di Yen 22.214.876 mentre per l'importo di Yen 2.767.944, lo sdoganamento è avvenuto entro i termini previsti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 493642 del 19 novembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 26 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto l'inadempienza appare determinata da motivi di carattere meramente contigente (chiusura degli uffici per ferie, scarsa ricettività del mercato);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramente a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Polycolor S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Banca Morgan Vonwiller di Milano nella misura del 5 % dell'importo parziale, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato di Yen 22.214.876.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: De Mita

(896)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gava Livio, in Treviso.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Gava Livio, in Treviso, ha effettuato i seguenti pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import sottoelencati rilasciati alle date a fianco indicate, dal Banco di Napoli per l'importazione di merci (v.d. 23.07/25):

mod. *B*-Import n. 1304376 del 12 febbraio 1973 di F.Sv. 4.500.000 (ctv. D.M. 4.000.000) operazione prorogata al 12 maggio 1973;

mod. *B*-Import n. 1304381 del 14 febbraio 1973 di F.Sv. 2.500.000 (ctv. D.M. 2.000.000) operazione prorogata al 12 maggio 1973;

mod. *B*-Import n. 1304393 del 1° marzo 1973 di $ USA 80.000 (ctv. D.M. 224.000);

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la merce in questione non è stata importata entro i termini originari o prorogati dei benestare bancari sopraindicati, come risulta anche confermato dalle dichiarazioni formulate dal sig. Gava il quale, in sede di deduzioni (14 agosto 1973), al processo verbale di accertamento di trasgressioni in materia valutaria elevate il 26 luglio 1973 (per non aver documentato l'importazione della merce pagata in via anticipata) affermava che le mancate importazioni erano dovute a cause di forza maggiore. Solo successivamente il 6 marzo 1974 il Banco di Napoli di Treviso comunicava che l'operatore nazionale aveva assolto per il 55 % gli impegni connessi con i benestare in parola;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/03484 del 29 novembre 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 6 marzo 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata e mancata importazione alla ditta medesima, in quanto circa la mancata importazione sono emerse notevoli discordanze sul valore della merce ed alcune non corrispondenze di dati, e circa la ritardata importazione, le giustificazioni addotte dall'interessata non possono in alcun modo essere considerate valide ai fini dell'esimente in parola, dal momento che non sono corredate da alcun elemento probante agli atti; dai quali anzi sono emersi fatti, che hanno dato contestualmente inizio, in altre sedi, ad altri procedimenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gava Livio, in Treviso, mediante fidejussione del Banco di Napoli di Treviso nella misura del 5 % di F.Sv. 4.500.000, F.Sv. 2.500.000 e $ USA 80.000, di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: De Mita

(886)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moisè Modena, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Moisè Modena, in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 15.400 e $ USA 13.200 di cui ai modelli *B*-Import n. 3391979 del 18 luglio 1973 e n. 3392071 del 24 luglio 1973 per la importazione di kg 16.489 netti di tessuto di cotone greggio cardato di origine e provenienza Brasile;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è avvenuta, ed è stata rivenduta in transito con ricevimento del ricavo di $ USA 31.579,80 in data 3 dicembre 1974;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 995975 del 3 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto giustificata con argomentazione di carattere commerciale (scarso assorbimento da parte del mercato interno di fibre tessili) e relativamente alla successiva rivendita in transito, (con autorizzazione V/313265 del 23 aprile 1974), al solo scopo di evitare una maggiore perdita per la ditta, subordinatamente all'osservanza di eventuali disposizioni di altri organi, questa si è conclusa oltre i termini consentiti dalle disposizioni vigenti (360 giorni) e con un ritardo valutario ($ USA 31.579,81) minore di quello a suo tempo trasferito all'estero, e pertanto non può essere considerata valida ai fini dell'esimente di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moisè Modena, in Milano, mediante fidejussione della Banca agricola milanese nella misura del 5 % di $ USA 15.400 e $ USA 13.200 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(887)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta RAI - Radiotelevisione italiana, in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta RAI - Radiotelevisione italiana, in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 22.075,69 di cui al mod. *B*-Import n. 4549330 rilasciato in data 15 novembre 1974 dalla Banca commerciale italiana per l'importazione di 4000 dischi per incisione di origine e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 13 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di trentasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700631 del 6 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 15 aprile 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo nell'importazione non sono suffragate da alcun elemento probatorio in atto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta RAI - Radiotelevisione italiana, in Torino, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di $ USA 22.075,69 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(885)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Centro Leasing S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Centro Leasing S.p.a., in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di lire 13.160.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3227151 rilasciato in data 26 gennaio 1973 dalla Cassa di risparmio di Firenze per l'importazione di una macchina per maglieria di origine e provenienza Spagna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Biella il 20 marzo 1973 con un ritardo, quindi, di ventidue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 309837 del 3 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 3 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le asserzioni della ditta non sono tali da giustificare il ritardo nella importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Centro Leasing S.p.a., in Firenze, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze nella misura del 5 % di Lit. 13.160.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(877)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria « Matteucci Rodolfo », in Ponte a Egola.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Conceria « Matteucci Rodolfo » in Ponte a Egola, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 11.692,39, di cui al mod. *B*-Import n. 4473821 rilasciato in data 20 agosto 1974 dalla Cas-

sa di risparmio di S. Miniato per l'importazione di pelli di rettili di origine Malaysia e provenienza Singapore;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 3 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di quattordici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 621242 del 24 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le ragioni addotte dall'importatore non integrano alcuna delle esimenti che giustifichino il ritardo nell'importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria « Matteucci Rodolfo », in Ponte a Egola, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di S. Miniato nella misura del 5% di $ USA 11.692,39 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(914)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a., in Napoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Vito e Vincenzo Cinefra S.p.a. di Napoli, ha effettuato un pagamento anticipato di F.Sv. 242.875 di cui al mod. *B*-Import n. 5756260 del 22 agosto 1967 rilasciato dalla Banca commerciale italiana in Napoli, per l'importazione di 32 balle di pelli di agnello di origine Svizzera e provenienza Regno Unito;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la merce non è stata importata;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 510425 del 14 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione della ditta medesima, in quanto determinata dalla crisi aziendale della stessa, e per quanto riguarda la rivendita in transito questa si è autorizzata al solo scopo di evitare la distruzione completa della merce, conclusa con una notevole perdita valutaria, a seguito del deterioramento subito per la lunga permanenza della merce allo stato estero, che non ne ha consentito un collocamento presso terzi mercati ad un prezzo più prossimo a quello d'acquisto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vito e Vincenzo Cinefra, in Napoli, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, in Napoli, nella misura del 5 % di F.Sv. 242.875 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(888)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rossi & C. S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Rossi & C. S.p.a., in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 14.451,50 di cui al mod. *B*-Import n. 3587109 rilasciato in data 22 luglio 1975 dalla Banca mercantile di Firenze per l'importazione di materiale fotocinematografico di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 26 agosto 1975 con un ritardo, quindi, di cinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 309870 del 17 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 settembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla coincidente chiusura per ferie degli uffici della ditta, giustificazione considerata argomentazione non valida ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rossi & C. S.p.a., in Firenze, mediante fidejussione della Banca mercantile di Firenze nella misura del 5% di $ USA 14.451,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(883)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.p.a. F.lli Martini & C., in Longiano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.p.a. F.lli Martini & C., in Longiano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 8.800 di cui al mod. *B*-Import n. 2255345 rilasciato in data 5 febbraio 1973 dal Credito romagnolo, in Cesena per l'importazione di n. 550 sacchi di seme sorgo di origine e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 22 giugno 1973 con un ritardo, quindi, di nove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 320555 del 10 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 novembre 1973 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo nella importazione non sono suffragate da alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.p.a. F.lli Martini & C., in Longiano, mediante fidejussione del Credito romagnolo, in Cesena nella misura del 5% di $ USA 8.800 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(912)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Adler di Tappi Saffo, in Cesenatico.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Adler di Tappi Saffo, in Cesenatico, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 15.484,80 di cui al mod. *B*-Import n. 2912805 rilasciato in data 21 ottobre 1974 dalla Banca nazionale del lavoro, in Forlì per l'importazione di T/M 12.904 pesce congelato di origine Formosa e provenienza Malaysia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 6 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di quindici giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 321314 del 14 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 23 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo nella importazione non sono suffragate da alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Adler di Tappi Saffo, in Cesenatico, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, in Forlì, nella misura del 5% di $ USA 15.484,80 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(909)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Industria Demolli S.p.a., in Tavernerio.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Industria Demolli S.p.a., in Tavernerio, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 25.881 di cui al mod. *B*-Import n. 2500898 rilasciato in data 6 febbraio 1974 dalla Banca commerciale italiana per l'importazione di una macchina avvolgitrice di origine e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 14 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di centotrentacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 77847 del 13 novembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 17 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la stessa ha personalmente richiesto le modifiche tecniche che hanno determinato il ritardo e non ha tuttavia provveduto a chiedere una ulteriore proroga del relativo modulo valutario;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Industria Demolli S.p.a., in Tavernerio, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di D.M. 25.881 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(937)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Igino Mazzola S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Igino Mazzola S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 13.600 di cui al mod. *B*-Import n. 1734057 rilasciato in data 25 febbraio 1971 dalla Banca popolare di Novara, in Genova per l'importazione di tonno congelato di origine e provenienza Filippine;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Porto Nogaro il 4 maggio 1971 per $ USA 5.200 entro i termini di validità della domiciliata e per la differenza ($ USA 8.400) non importata;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 494409 del 27 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 22 agosto 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto giustificata con argomentazioni (irrecuperabilità della somma erogata) che non trovano riscontro probatorio agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Igino Mazzola S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, in Genova nella misura del 5 % di $ USA 8.400 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(938)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fabbrica biscotti Gentilini S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Fabbrica biscotti Gentilini S.r.l., in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di F.Ol. 53.815,12 di cui al mod. *B*-Import n. 4256936 rilasciato in data 24 aprile 1974 dalla Cassa di risparmio di Roma, in Roma per l'importazione di impianto automatico pane di origine e provenienza Olanda;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 24 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di cinquantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 702629 del 15 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza dell'11 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto l'asserzione della ditta circa il ritardo nella importazione non sono suffragate da alcun elemento giustificativo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fabbrica biscotti Gentilini S.r.l., in Roma, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma, in Roma nella misura del 5% di F.Ol. 53.815,12 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(928)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Damiano S.n.c., in Capo d'Orlando.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta F.lli Damiano S.n.c., in Capo d'Orlando, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 174.250 di cui al mod. *B*-Import n. 2925203 rilasciato in data 17 ottobre 1974 dalla Banca nazionale del lavoro, in Messina per l'importazione di kg 100.000 di zucchero di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Messina il 3 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di quarantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 480636 del 17 aprile 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 15 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dall'interessata circa il ritardo nell'importazione non trovano sufficiente riscontro negli elementi in atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Damiano S.n.c., in Capo d'Orlando, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, in Messina nella misura del 5% di F.F. 174.250 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(910)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Canados S.p.a. cantieri navali, in Lido di Ostia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Canados S.p.a. cantieri navali, in Lido di Ostia, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 23.000 di cui al mod. *B*-Import numero 4676236 rilasciato in data 25 giugno 1974 dalla Cassa di risparmio di Roma per l'importazione di 2 motori marini di origine USA e provenienza Svizzera;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 23 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di sessanta giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/18409 del 24 aprile 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo nell'importazione non sono suffragate da sufficienti elementi probatori;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Canados S.p.a. cantieri navali, in Lido di Ostia, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma nella misura del 5% di $ USA 23.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(923)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Consorzio C.I.D. - Centro italiano distribuzione giocattoli, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Consorzio C.I.D. - Centro italiano distribuzione giocattoli, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 5.645.924 di cui al modello *B*-Import n. 3302441 rilasciato in data 27 marzo 1974 dalla Banca toscana per l'importazione di giocattoli di origine e provenienza URSS;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 6 maggio 1974 con un ritardo, quindi, di dieci giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 950716 del 1° aprile 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo nell'importazione non sono suffragate da alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Consorzio C.I.D. - Centro italiano distribuzione giocattoli, in Firenze, mediante fidejussione della Banca toscana nella misura del 5% di Lit. 5.645.924 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(922)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio **1976**.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vincenzo Sorrentino & Figli, in Pagani.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Vincenzo Sorrentino & Figli, in Pagani, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 18.200 di cui al mod. *B*-Import n. 3282411 rilasciato in data 10 settembre 1973 dalla Banca nazionale del lavoro, in Salerno, per l'importazione di 141 balle di cotone di origine e provenienza Pakistan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 30 ottobre 1973 con un ritardo, quindi, di venti giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 720478 del 24 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 26 luglio 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo nella importazione non sono suffragate da alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vincenzo Sorrentino & Figli, in Pagani, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, in Salerno, nella misura del 5 % di $ USA 18.200 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(929)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Zincor Italia S.p.a., in Varzi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Zincor Italia S.p.a., in Varzi (Pavia), ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 33.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4719640 rilasciato in data 30 gennaio 1975 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per l'importazione di kg. 99.912 barre di rame di origine e provenienza U.S.A.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 17 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di sedici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 571447 del 25 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 21 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo nella importazione non sono suffragate da alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Zincor Italia S.p.a., in Varzi (Pavia), mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di Lgs. 33.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(921)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lanificio Cavaciocchi Umberto & C. S.a.s., in Montemurlo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Lanificio Cavaciocchi Umberto & C. S.a.s., in Montemurlo, ha effettuato un pagamento anticipato di F. Sv. 146.340,50 di cui al modello *B*-Import n. 3903055 rilasciato in data 6 giugno 1974 dalla Cassa di risparmio e depositi di Prato per l'importazione di 167 casse di tessuti cotone di origine e provenienza Cina Repubblica Popolare;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Prato il 27 agosto, 3 dicembre e 16 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di cinquantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 309058 del 15 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione

alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dall'interessata circa il ritardato sdoganamento non trovano riscontro agli atti, come pure nulla risulta in merito al presunto ritrovamento delle casse riscontrate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lanificio Cavaciocchi Umberto & C. S.a.s., in Montemurlo, mediante fidejussione della Cassa di risparmio e depositi di Prato nella misura del 5 % di F. Sv. 146.340,50 di cui al modello *B*-Importo sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(920)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta P. Ferrero & C. S.p.a., in Alba.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta P. Ferrero & C. S.p.a., in Alba, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 224.112 di cui al mod. *B*-Import n. 4502146 rilasciato in data 2 luglio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro, in Cuneo, per l'importazione di 6400 sacchi di cacao di origine Nigeria e provenienza Jugoslavia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 5 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di trentacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 270485 del 6 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 4 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo coprono solo una parte del tempo impiegato per lo sdoganamento, mentre per il periodo successivo (due mesi circa) non esistono in atti elementi probatori validi ai sensi di legge;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta P. Ferrero & C. S.p.a., in Alba, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, in Cuneo, nella misura del 5 % di Lgs. 224.112 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(919)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Coe & Clerici S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Coe & Clerici S.p.a., in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 603.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4133369 rilasciato in data 11 ottobre 1974 dalla Banca nazionale del lavoro,

in Genova, per l'importazione di T/M 3000 rottame ferroso di origine e provenienza URSS;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Terni dal 16 al 22 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di sessantacinque-settanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340072 del 25 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 27 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da una serie di circostanze (difficoltà tecniche nell'utilizzo dei nuovi impianti) incontrate dalla Terni, acquirente allo stato estero dalla Coe & Clerici S.p.a. della merce in parola, circostanze che non trovano elementi probanti agli atti, e che comunque non sono valide ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Coe & Clerici S.p.a., in Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, in Genova, nella misura del 5 % di $ USA 603.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(918)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Modificazione della denominazione e della sede della società « Sviluppo fiduciaria - S.p.a. », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 1971, con il quale la società « Aegis Italia S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1972, con il quale è stata modificata la denominazione sociale suindicata in « Sviluppo fiduciaria - S.p.a. », con sede in Milano;

Vista la deliberazione del 10 ottobre 1975, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha successivamente modificato la denominazione sociale in « Fiduciaria romana - Fideroma - S.p.a. » e ha trasferito la sede in Roma, nonchè la successiva comunicazione del 21 novembre 1975;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione e della sede sociale;

Decreta:

La denominazione e la sede sociale della società « Sviluppo fiduciaria - S.p.a. », con sede in Milano, sono modificate in « Fiduciaria romana - Fideroma - S.p.a. », con sede in Roma.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con i precedenti decreti 9 dicembre 1971 e 17 novembre 1972, si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(1139)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Variazione del tasso d'interesse da corrispondere sui depositi in conto fruttifero speciale per conto U.I.C.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1975;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1975;

Sentito l'istituto di emissione;

Decreta:

Il tasso d'interesse sui depositi in conto fruttifero speciale per conto U.I.C. aperti al nome delle banche agenti presso la Banca d'Italia, ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 1975, è elevato dal 6 % al 7 % con effetto dal 2 febbraio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(1356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze (cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Firenze è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1077)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma (cattedra di impianti chimici I).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di impianti chimici I) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1078)

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Genova 30 agosto 1974, il rettore *pro-tempore* dell'Università degli studi di Genova è autorizzato ad accettare la donazione di L. 4.000.000 disposta dal prof. Giorgio Doria in favore dell'Università medesima e destinata all'istituzione di una borsa di studio intitolata al « prof. Francesco Borlandi » che sarà messa a concorso tra cittadini italiani laureati che intendano perfezionare, durante l'anno accademico 1975-76, i loro studi di storia economica mediante permanenza all'estero in una università o istituto superiore d'Europa.

(1197)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari:

A-322 del 23 dicembre 1975 relativa ai termini per il regolamento valutario delle importazioni e delle esportazioni di merci e delle prestazioni di servizi.

A-323 del 23 dicembre 1975 relativa ai regolamenti anticipati di importazioni. Depositi cauzionali.

(996)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 58, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto dal dott. Liguori Vincenzo Willy, avverso il provvedimento ministeriale 26 luglio 1971, n. 5426, con il quale la Direzione generale del tesoro ha respinto l'istanza intesa ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.

(997)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 59, è stato accolto, perchè fondato, il ricorso straordinario proposto dal sig. Perri Albino, avverso il giudizio negativo espresso dal consiglio di amministrazione nella tornata del 20 giugno 1972 in ordine al riconoscimento della dipendenza infermità da causa di servizio.

(998)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Media dei titoli del 29 gennaio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,800
» 5 % (Ricostruzione)	97,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,975
» 5 % (Città di Trieste)	93,375
» 5 % (Beni esteri)	91,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,725
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	96,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,900
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,675
» poliennali 7 % 1978	96 —
» » 9 % 1979	98,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione « Istituto Edoardo Fabozzi », in Napoli, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1975, registro n. 23 Interno, foglio n. 287, la fondazione « Istituto Edoardo Fabozzi », in Napoli, è stata autorizzata, sulla proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un appartamento con giardino sito in Napoli, via Salita Tarsia n. 62.

(639)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sarzana

Con decreto 26 luglio 1975, n. 555/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso dalla acque del torrente Falcinello in comune di Sarzana (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappale 309 della superficie di mq 3200 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 17 novembre 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(708)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di S. Stefano Magra e Vezzano Ligure

Con decreto 14 maggio 1975, n. 390, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi in sinistra del fiume Magra segnati nel catasto del comune di S. Stefano Magra (La Spezia) al foglio n. 2 mappali 184 (mq 10860); 185 (mq 11); 186 (mq 6510); 187 (mq 340); 188 (mq 14320); 189 (mq 1120); 190 (mq 5370); 191 (mq 470); 192 (mq 1220); 193 (mq 4770); 194 (mq 2440); 195 (mq 4895); mq 196 (mq 250); 197 (mq 330); 198 (mq 1220); 199 (mq 2490); 200 (mq 1990); 294 (mq 680); 317 (mq 210) e 318 (mq 290) e nel catasto del comune di Vezzano Ligure al foglio n. 5 mappali 12 (mq 4280); 13 (mq 3440); 14 (mq 650); 15 (mq 930); 16 (mq 3555); 19 (mq 13470); 20 (mq 810); 69 (mq 35); 260 (mq 2000); 261 (mq 1280); 262 (mq 4110); 263 (mq 95); 430 (mq 10) e 462 (mq 1770) della superficie complessiva di mq 96221 ed indicati nell'estratto catastale di mappa rilasciato il 22 dicembre 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(705)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vigodarzere

Con decreto 29 luglio 1975, n. 665/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vigodarzere (Padova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6 mappali 28/*b* (mq 550); 256/*b* (mq 420) e 112/*b* (mq 440) della superficie complessiva di mq 1410 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 29 dicembre 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(707)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1976, viene prorogata fino al 31 dicembre 1976 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì ed il dott. Gastone Sbampato viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 25 febbraio 1972.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1975, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Aldo Versino a vice commissario governativo.

(1082)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione allo statuto della cassa di soccorso per il personale addetto alla ferrovia garganica (San Severo-Rodi-Peschici), in San Severo.

Con decreto 25 luglio 1975 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato modificato l'art. 5 dello statuto della cassa di soccorso per il personale addetto alla ferrovia garganica (San Severo-Rodi-Peschici), in San Severo (Foggia), elevando il numero dei rappresentanti della commissione amministratrice della cassa medesima, da quattro a sei per i membri effettivi e da due a sei per i membri supplenti.

(697)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale del Consorzio delle cooperative edificatrici di Trieste

Con deliberazione della giunta regionale 21 dicembre 1975, n. 4142, è stata prorogata fino al 31 marzo 1976 la gestione commissariale del Consorzio delle cooperative edificatrici di Trieste, adottata ai sensi dell'art. 2543 del codice civile.

(716)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Itri

Con delibera della giunta regionale 16 maggio 1975, n. 1695, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 20 dicembre 1975, verbale n. 216/II, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano regolatore generale del comune di Itri (Latina).

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(1198)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 17 novembre 1975 dalla sig.ra Sirotich Caterina ved. Chiurco, nata a Parenzo (Pola) l'11 dicembre 1895, residente a Trieste in via dell'Istria, 139, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Sirotti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Sirotich Caterina ved. Chiurco è ridotto nella forma italiana di Sirotti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 16 gennaio 1976

Il prefetto: MOLINARI

(1199)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento del numero dei posti del concorso a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo ed ultimo comma, 200, primo comma e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto l'art. 1 cpv. del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1 a 4, 7, 12, secondo, terzo e quarto comma, 29, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Visto il proprio decreto 26 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto successivo, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, col quale la ripetuta amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso, per esami, ad un posto di volontario della carriera ausiliaria tecnica;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservato agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione degli archivi notarili, messi a concorso con il decreto di cui in premessa, sono aumentati da due a tre.

Roma, addì 9 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Giustizia, foglio n.* 117

(1156)

Aumento del numero dei posti del concorso a otto posti di segretario in prova del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo ed ultimo comma, 173 cpv., 200, primo comma e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1 a 4, 7, 10, 18, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Visto il proprio decreto 16 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno successivo, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, col quale la ripetuta amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso, per esami, ad un posto di volontario della carriera di concetto;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservato agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili, messi a concorso con il decreto di cui in premessa, sono aumentati da otto a nove.

Roma, addì 10 novembre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Giustizia, foglio n.* 340

(1157)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a tre posti di interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori (lingua tedesca).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H;*
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1970;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;
Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa, sono risultati disponibili tre posti per la lingua tedesca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a cinque posti di interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della difesa;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, registro n. 45 Difesa, foglio n. 60, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della difesa (lingua tedesca).

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 31 *marzo e* 1° *aprile* 1976 *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via G. Induno,* 4, *Roma.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda *o di autorità dal servizio prestato nella* qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma di addetto alla segreteria d'azienda o di addetto alla contabilità d'azienda o di addetto alle aziende di spedizione e trasporto o di segretario d'azienda o di addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo o di contabile d'azienda o di corrispondente commerciale in lingue estere o delle licenze di scuole professionali femminili;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D,* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.
Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1976
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 171

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . residente in . . . (provincia di . . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a tre posti di interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa (per la lingua tedesca).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . nell'anno scolastico . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, . .

Firma (6) . . . . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . ;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

una versione dalla lingua straniera nella lingua italiana di un passo di 50 linee;

una versione nella lingua straniera di 20 proposizioni aventi senso compiuto.

COLLOQUIO

Esso tende ad accertare se il candidato:

a) sia in grado di parlare correttamente e con buona pronuncia la lingua straniera dell'uso corrente (conversazione);

b) sia in grado di tradurre a prima vista e con un certo garbo, anche da quotidiani e periodici d'attualità, un passo dalla lingua straniera in lingua italiana ed un passo dalla lingua italiana in lingua straniera (traduzione all'impronta);

c) possiede notizie, anche soltanto sommarie, della storia, della vita e dei costumi del paese o dei paesi ai quali si riferisce la lingua straniera (civiltà).

Il colloquio orale verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego;

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(1089)

Posti d'impiego civile per coadiutore dattilografo nel ruolo del personale d'archivio e del personale dattilografo della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti, spettanti ai sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo del personale d'archivio e del personale dattilografo della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti dodici posti di coadiutore dattilografo, 2ª classe di stipendio, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma e di avere buona conoscenza di dattilografia.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (*elenco notizie*), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero - Direzione generale per gli impiegati civili.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore dattilografo, parametro 133, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: RADI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . . . .
Data e luogo di nascita . .
Data di arruolamento nel Corpo .
Servizio prestato in altre Amministrazioni dello Stato .
Data conseguimento pensione vitalizia . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli . .).
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato . .

Data . . .

Firma . . .

Visto comando:

(1047)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Nomina di un membro aggiunto nella commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli, a cinquantanove posti nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari;

Veduto il decreto ministeriale 10 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1971, registro n. 80, foglio n. 220, con cui è stato bandito un concorso pubblico, per titoli, a cinquantanove posti nella qualifica iniziale del personale della carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari di cui quarantasei posti per la qualifica di fattorino in prova a tredici posti per la qualifica di autista in prova;

Veduto il decreto ministeriale 4 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1975, registro n. 4, foglio n. 226, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso sopra indicato;

Considerata la necessità di nominare un membro aggiunto per la prova pratica di idoneità tecnica prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dall'art. 8 del bando di concorso per i candidati aspiranti autisti;

Vista la nota n. 15048 del 5 ottobre 1975 con cui il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile, ha designato per il conferimento del predetto incarico l'ispettore principale D'Ulisse dott. ing. Tullio, in servizio presso il centro superiore ricerche e prove veicoli a motore e dispositivi di Roma;

Veduta la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. ing. Tullio D'Ulisse, ispettore principale in servizio presso il centro superiore ricerche e prove veicoli a motore e dispositivi di Roma, è aggregato alla commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli, a cinquantanove posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali in qualità di membro aggiunto per la prova pratica di idoneità tecnica prevista dall'art. 8 del bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975
Registro n. 8 Beni culturali e ambientali, foglio n. 292

(960)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a diciotto posti nel ruolo del personale operaio dell'istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, n. 1-2 del 2-9 gennaio 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1974, registro n. 77 Istruzione, foglio n. 100, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso a diciotto posti nel ruolo del personale operaio dell'istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 22 giugno 1973.

(1203)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 19 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1974, registro n. 62 Istruzione, foglio n. 137, avrà luogo il giorno 11 marzo 1976, con inizio alle ore 9, presso l'istituto tecnico industriale « E. Fermi », via Trionfale n. 8737, Roma.

(1105)

CORTE DEI CONTI

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, a otto posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1974, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1975, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (francese e spagnolo) prevista dal programma di esame;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la commissione esaminatrice con la nomina di due docenti per le lingue medesime;

Vista la designazione del Ministero della pubblica istruzione n. 25075 in data 25 novembre 1975;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto del 29 ottobre 1974, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Giacopino prof. Stefano, per la lingua francese;
Tiberio prof. Nicola, per la lingua spagnola.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice, ove competa, il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, da imputarsi al cap. 3841 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1975.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1975

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1975
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 125

(961)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3880 del 27 giugno 1975, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1971, ed alla assegnazione delle relative sedi;

Visto il successivo decreto n. 5834 del 1° ottobre 1975, con cui, a seguito di rinunzia del vincitore, è stato assegnato alla 25ª condotta medica del comune di Catania il dott. Russo Salvatore;

Considerato che il dott. Russo non ha assunto servizio nella predetta condotta medica, entro il termine prefissatogli;

Ritenuto, pertanto, che alla 25ª condotta medica del comune di Catania deve essere destinato il dott. Sciuto Vito, ottavo nella graduatoria generale di merito;

Considerato che il dott. Sciuto, con dichiarazione in data 18 dicembre 1975, ha accettato il conferimento della condotta medica di cui trattasi;

Visto il fonogramma del comune di Catania, Rip. personale n. 20 dell'11 dicembre 1975;

Visti i propri decreti numeri 3879 e 3880 del 27 giugno 1975;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23, 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Sciuto Vito, nato a Palma di Montechiaro il 31 agosto 1935, è dichiarato vincitore della 25ª condotta medica del comune di Catania (via Agira).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 16 gennaio 1976

Il medico provinciale: GALIA

(1050)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4399 in data 31 dicembre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1973;

Visto il successivo decreto n. 4399-*bis* in data 7 agosto 1975, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Fraternali Iole . . . . punti 61,260
2. Grassi Flora . . . . » 57,898

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 31 dicembre 1975

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4399-*ter* in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1973;

Viste le domande delle candidate e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria di merito di cui in premessa sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Fraternali Iole: Colbordolo;
2) Grassi Flora: Casteldelci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 31 dicembre 1975

Il medico provinciale: CAVINA

(1048)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3408 del 7 marzo 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario nei comuni di Vasto e Francavilla al Mare;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della locale prefettura, dell'ordine dei medici della provincia di Perugia, interpellato in mancanza di designazione da parte del locale ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 37;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario nei comuni di Vasto e Francavilla al Mare, è costituita come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Maggi dott. Daniele, dirigente superiore medico del Ministero della sanità;

Capetti dott. Amilcare, direttore di sezione della prefettura di Chieti;

Costabile prof. Francesco, docente universitario in igiene, scelto su terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Perugia;

Gasbarrini dott. prof. Giovanni, docente di clinica e patologia medica della libera università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti;

Breber dott. Giovanni, ufficiale sanitario del comune di Lanciano, designato dai comuni interessati.

Segretario:

Monteleone dott. Renato, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione di esami avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Chieti ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato, inoltre, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Chieti, dell'ufficio del medico provinciale di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 31 dicembre 1975

Il medico provinciale f.f.: BARGAGNA

(1049)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione del provvedimento presidenziale 23 gennaio 1976, n. 9/75, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione e cure intensive, con annessa sezione di degenza (i posti sono elevati a cinque);

un posto di assistente della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica, con sezione aggregata per discinetici (i posti sono elevati a due),

indetti con deliberazione consiliare 24 luglio 1975, n. 1003.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Venezia, campo SS. Giovanni e Paolo - tel. 705622 (int. 203).

(1249)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 dicembre 1975, n. 337, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera) - tel. 883210-25.

(1207)

Concorso riservato ad un posto di aiuto del servizio di anestesia

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 dicembre 1975, n. 337, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera) - tel. 883210-25.

(1208)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760300)